

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 543**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore BENVENUTO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2006**

---

Modifiche alla normativa vigente in materia di tutela  
del risparmio e di disciplina dei mercati finanziari

---

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende introdurre nella legge 28 dicembre 2005, n. 262, alcune modifiche che non è stato possibile esaminare, e in parte neppure depositare come emendamenti, nell'ultima parte della XIV legislatura, a motivo dell'inerzia e della reiterata apposizione della fiducia sui sottostanti provvedimenti da parte del Governo *pro tempore*.

Nell'articolo unico del disegno di legge, la lettera *a*) del comma 1, intervenendo sull'articolo 27 della legge n. 262 del 2005, dimezza opportunamente i tempi della delega conferita al Governo nella materia della tutela degli investitori e dei risparmiatori: procedure di conciliazione e di arbitrato; sistema di indennizzo dei danni patrimoniali; statuto dei diritti. In verità, nove mesi appaiono sufficienti di fronte all'urgenza di introdurre stabilmente sistemi di protezione economica delle parti deboli dei contratti di investimento.

Con la lettera *b*) del comma 1 viene soppressa la superflua ed irrazionale sovrastruttura rappresentata dalla neo-istituita Commissione per la tutela del risparmio, posta alle dirette dipendenze del presidente del Consiglio (articolo 30, commi 3, 4, 5 e 6 della legge n. 262 del 2005).

La lettera *c*) del comma 1, al numero 1) introduce un termine temporale – che è oggi assente nell'articolo 42, comma 2, della legge n. 262 del 2005 – per la costituzione del nuovo albo unico dei promotori finanziari di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *b*), della medesima legge n. 262 del 2005.

La lettera *c*), numero 2), del comma 1, applica parimenti all'attività regolamentare ed attuativa dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e della Banca d'Italia il termine finora incongruamente fissato per la sola Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) dall'articolo 4, comma 5-*bis*, della legge n. 262 del 2005.

I commi 2, 3 e 4 incidono su disposizioni modificate dalla citata legge n. 262 del 2005.

In particolare, il comma 2 sopprime la norma, in verità quasi unanimemente contrastata dalla dottrina e dalle stesse Autorità di vigilanza sul mercato finanziario, che descrive il voto segreto nell'elezione delle cariche sociali delle società quotate.

Il comma 3 modifica la norma che limita – invero con almeno dubbia legalità – il diritto di voto delle fondazioni nelle banche conferitarie.

Il comma 4, lettera *a*) ripristina la formulazione della Camera dei deputati del comma 1 dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il cui senso è stato letteralmente «stravolto» dalle modifiche apportate all'articolo 13 della legge n. 262 del 2005 per iniziativa della maggioranza di allora.

Il comma 4, lettera *b*), infine, ripropone, secondo logica, il ruolo concorrente della CONSOB nell'adozione delle procedure di risoluzione delle controversie in materia di trasparenza bancaria.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27, ovunque ricorrano, le parole: «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2006, sentita la CONSOB»;

b) all'articolo 30, i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;

c) all'articolo 42:

1) al comma 2, le parole: «della presente legge, continuano» sono sostituite dalle seguenti: «della presente legge, e comunque non oltre il 30 settembre 2006, continuano»;

2) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

«5-bis. Le disposizioni regolamentari e quelle di carattere generale di attuazione della presente legge sono adottate dalla CONSOB, dall'ISVAP e dalla Banca d'Italia entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa».

2. Il comma 2 dell'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è abrogato.

3. Il comma 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è sostituito dal seguente:

«3. Qualora la fondazione, scaduti i periodi di tempo rispettivamente indicati ai commi 1 e 2, continui a detenere le partecipazioni di controllo ivi previste, alla dismissione provvede, sentita la fondazione ed anche mediante un apposito commissario, l'Au-

torità di vigilanza, nella misura idonea a determinare la perdita del controllo e nei tempi ritenuti opportuni in relazione alle condizioni di mercato e all'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio».

4. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 116, comma 1, le parole: «tasso effettivo globale medio» sono sostituite dalle seguenti: «tasso effettivo globale annuo»;

*b)* all'articolo 128-*bis*, comma 2, dopo le parole: «su proposta della Banca d'Italia» sono inserite le seguenti: «e della CONSOB».